

TITOLO IV RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

Articolo 33 Generalità del recupero

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'attività di ricerca e di recupero di capi di ungulati feriti, da svolgersi attraverso l'utilizzo di cani da traccia appositamente addestrati e condotti da personale volontario opportunamente abilitato. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. h) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Il recupero degli ungulati feriti ha lo scopo prioritario di rintracciare gli animali lesi conseguentemente ad azioni di caccia o altri eventi traumatici dipendenti da attività umane; il recupero degli ungulati feriti non è pertanto da ritenersi un'azione di caccia bensì un'attività gestionale di salvaguardia delle popolazioni di ungulati selvatici.
3. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio provinciale.
4. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata almeno ogni 4 anni; detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia; è esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 3 recuperi portati a termine con esito positivo.

Articolo 34 Istituzione dell'Albo Provinciale degli operatori addetti al recupero degli ungulati feriti

1. Presso il Servizio Caccia della Provincia di Como è istituito l'Albo Provinciale degli operatori addetti al recupero degli ungulati feriti, successivamente denominato per brevità Albo.
2. L'iscrizione all'Albo è concessa al binomio conduttore - cane (altrimenti chiamati ausiliari). Non possono essere iscritti, se non temporaneamente, i conduttori senza ausiliario e, analogamente, ausiliari privi di conduttori.
3. Tutte le persone che intendano effettuare il recupero degli ungulati feriti, utilizzando il cane da traccia, devono ottenere l'iscrizione all'Albo.

Articolo 35 Istituzione del registro dei capi recuperati

D'intesa con il Servizio Caccia, il Servizio di Vigilanza venatoria provinciale, i Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini e con l'ASL, è istituito il registro degli animali rinvenuti morti o feriti durante l'azione di recupero. La custodia e l'aggiornamento del registro è affidata al Servizio Caccia della Provincia di Como.

Articolo 36 Iscrizione all'Albo

1. I conduttori che vogliono essere iscritti all'Albo devono superare un esame d'idoneità, organizzato dalla Provincia di Como, da eseguirsi al termine di apposito corso di formazione.
2. I cani per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo, devono superare un'apposita prova di lavoro organizzata dalla Provincia.
3. I cani possono essere inoltre iscritti all'Albo anche nel caso in cui abbiano partecipato ad una prova specifica di lavoro, organizzata a livello nazionale e riconosciuta dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI), nella quale abbiano acquisito la qualifica minima di "Buono".
4. Tutti i cani devono essere dotati del prescritto microchip e devono essere iscritti al Registro Origini Italiane (ROI).
5. I cani che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già compiuto i 10 anni di vita, possono essere iscritti all'Albo anche senza il superamento della prova di lavoro e senza iscrizione al LOI; purché abbiano già svolto in provincia di Como un'attività, documentabile dai Comitati di Gestione, di recupero di ungulati feriti. I loro conduttori saranno iscritti, temporaneamente, fino al decesso dell'ausiliario.
6. Per le razze Bayerischergerirgeschweissshund e HanoverischerSchweissshund l'abilitazione deve essere rinnovata, attraverso una prova da sostenere con i modi descritti al punto precedente, ogni quattro anni; per le altre razze l'abilitazione deve essere rinnovata ogni due anni.
7. Non sono soggetti a verifica dell'idoneità gli ausiliari che, prima della data di scadenza dell'abilitazione, abbiano già condotto e documentato azioni di recupero dimostrando attitudine al servizio.
8. I cani abilitati alle operazioni di recupero è bene che siano in numero proporzionale all'estensione territoriale ed ai capi di ungulati normalmente previsti dal piano di abbattimento, con una presenza operativa di almeno due soggetti abilitati per ogni Comprensorio Alpino.
9. La Provincia di Como, a comprova dell'acquisizione dell'abilitazione del binomio conduttore - ausiliario rilascia un apposito documento, riportante:
 - a. generalità, indirizzo, data di abilitazione del conduttore e fotografia formato tessera;

b. nome, razza, colore, numero microchip, eventuale iscrizione al LOT, data di abilitazione e fotografia formato tessera del/i cane/i utilizzato/i.

12. All'Albo potranno essere iscritti anche i binomi conduttore/ausiliario che hanno superato appositi esami organizzati dalla Provincia di Como, o da essa riconosciuti, svolti in precedenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
13. E' prevista l'esclusione dall'Albo di coloro che abbiano commesso gravi infrazioni alla normativa venatoria, a insindacabile giudizio della Provincia.

Articolo 37 Corsi di abilitazione

1. La Provincia istituisce i corsi per l'abilitazione dei conduttori di cani da recupero per la ricerca degli ungulati feriti, riservandosi la possibilità di affidarne l'organizzazione alle Associazioni Venatorie e/o agli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini, e definisce il programma didattico, sentito l'I.S.P.R.A. e l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e tenuti da un Esperto Giudice in prove di lavoro su traccia di sangue.
2. La Provincia stabilisce, altresì, il numero massimo di partecipanti a ciascun corso, per l'ammissione al quale sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da recupero e l'iscrizione al Registro provinciale dei cacciatori di selezione, mentre le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
3. Le ore di lezione sono stabilite in un minimo di 6, comprendendo lezioni a carattere teorico e lezioni a carattere pratico; la verifica delle presenze al corso è affidata agli organizzatori e docenti, che a tal fine si avvalgono di registri appositamente predisposti; gli stessi provvedono al termine del corso a trasmettere gli atti alla Provincia.
4. Il corso dovrà contemplare la partecipazione di almeno un Giudice dell'E.N.C.I. per prove di lavoro su traccia; gli eventuali collaboratori scelti dal Giudice, devono possedere perlomeno la qualifica di conduttori abilitati ed essere operativi con cane abilitato.
5. L'esame di idoneità deve essere superato dal binomio conduttore - ausiliario e consiste in una prova teorica - sostenuta dal solo conduttore - ed una prova pratica, sostenuta dal binomio.
6. L'esame di abilitazione è giudicato da una Commissione, nominata dalla provincia e così composta:
 - a. il responsabile tecnico del Servizio Caccia, che la presiede;
 - b. un esperto tecnico - faunistico di nomina provinciale;
 - c. un giudice ENCI abilitato a giudicare prove di lavoro su traccia di sangue;

- d. un rappresentante dei conduttori iscritti all'Albo provinciale con esperienza nel campo della cinofilia riferita ai cani da traccia.
7. Funge da segretario un dipendente dell'Assessorato provinciale alla caccia.
 8. Conseguono l'abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore al 25% della durata del corso e che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte della Commissione dei Docente/i.
 9. In caso di esito negativo, nel biennio successivo all'esame la prova teorica può essere ripetuta altre due sole volte e la prova pratica non più di altre quattro volte.
 10. I conduttori già in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ma ottenuti in altra provincia italiana, o presso scuole venatorie di provata fama, possono chiedere di essere ammessi direttamente all'Albo provinciale, previo colloquio presso il Servizio Caccia provinciale.

Articolo 38

Uso dei cani da traccia

1. Il recupero degli ungulati feriti è ammesso esclusivamente con l'ausilio del cane da traccia, preferibilmente delle seguenti razze: Bayerischergerirgeschweissshund e Hanoverischerschweissshund.
2. Possono essere utilizzati anche cani che abbiano contemplato nel proprio standard di razza il brevetto di lavoro su traccia di sangue.
3. L'uso del cane da traccia è ammesso unicamente per il recupero di ungulati feriti; detto ausiliario può accompagnare il conduttore durante la giornata di caccia purché tenuto al guinzaglio e fermo restando il divieto di utilizzo per la cerca o la seguita della preda non ferita.
4. I cani abilitati alle operazioni di recupero devono essere in numero proporzionale all'estensione territoriale ed ai capi di ungulati normalmente previsti dal piano di abbattimento, con una presenza operativa di almeno due soggetti abilitati per ogni CAC.
5. In caso di necessità, il Servizio Caccia provinciale si riserva di autorizzare in via transitoria, per il recupero degli ungulati feriti, l'utilizzo di cani sprovvisti di attestazioni ufficiali ENCI, purché di comprovata e documentata esperienza nello specifico campo di lavoro.

Articolo 39

Modalità del recupero

1. Il recupero degli ungulati feriti è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a. le operazioni di recupero si svolgono sull'intero territorio provinciale, durante tutti i giorni dell'anno e, ove necessario, anche nelle zone soggette a divieto venatorio;

- b. prima di dare inizio a qualsiasi operazione di recupero, il conduttore che effettua l'uscita deve obbligatoriamente avvisare il competente personale del Servizio Caccia provinciale o del Servizio di Vigilanza Venatoria;
 - c. per ogni operazione di recupero è necessario essere provvisti di apposita scheda di uscita giornaliera, ove in particolare deve essere indicato il referente provinciale che ha autorizzato l'intervento;
 - d. ogni iscritto all'Albo può effettuare il recupero in tutto il territorio della Provincia di Como;
 - e. il conduttore è autorizzato a procedere al recupero portando con sé - e utilizzando - un'arma a canna lunga ad anima rigata, nel rispetto della regolamentazione vigente nel territorio provinciale; a tale scopo il conduttore deve essere in possesso di autorizzazione di porto di fucile per uso caccia e relativa copertura assicurativa;
 - f. l'uso dell'arma a canna lunga ad anima rigata può inoltre essere ammesso in casi particolari anche da parte del cacciatore che ha effettuato il ferimento del capo, il quale dovrà in tal caso attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal responsabile del recupero;
 - g. l'individuazione degli eventuali assistenti armati è stabilito dal conduttore, al quale spetta in esclusiva la direzione tecnica dell'intervento;
 - h. nelle operazioni di recupero svolte in tempi o in zone di divieto di caccia è obbligatorio l'uso di giubbino ad alta visibilità nonché l'apposizione sull'ausiliario di collare ad alta rifrangenza; in caso di presenza di un Agente venatorio provinciale, il coordinamento dell'operazione potrà essere affidato allo stesso;
 - i. l'individuazione del conduttore potrà essere effettuata sulla base della preferenza espressa dal cacciatore che segnala il ferimento, avendo cura di privilegiare nel recupero (per motivi logistici e di conoscenza del territorio) il binomio cane/conduttore abilitato localmente residente o comunque ammesso alla caccia nel Settore interessato, in seconda istanza, nel Comprensorio Alpino di Caccia ove deve essere effettuato il recupero stesso; in caso di indisponibilità al rispetto del principio di residenza venatoria e/o anagrafica, l'intervento è consentito anche ad un altro binomio abilitato;
 - j. qualora l'attività di recupero si concluda con il ritrovamento dell'ungulato ferito, spetta al conduttore concedere il colpo di grazia all'animale;
 - k. il capo recuperato è di proprietà del cacciatore che ha effettuato il ferimento;
 - l. la responsabilità del recupero ricade interamente sul conduttore che lo effettua.
2. Per ogni ricerca effettuata, indipendentemente dall'esito finale, il conduttore è tenuto a compilare e consegnare l'apposita scheda al

Servizio Caccia della Provincia di Como, anche tramite il Comitato di gestione del locale CAC.

3. I conduttori, durante la loro attività di ricerca e recupero, non sono assoggettati all'osservanza delle disposizioni del calendario venatorio provinciale per quanto concerne l'utilizzo delle strade precluse per fini venatori al transito dei mezzi a motore.

Articolo 40 Collaboratori

1. Durante le operazioni di recupero, il conduttore abilitato potrà avvalersi di collaboratori di sua fiducia, assumendone la piena responsabilità; detti collaboratori devono tuttavia essere iscritti in uno dei seguenti albi provinciali: cacciatori esperti per la caccia all'ungulato, accompagnatori per la caccia all'ungulato, addetti al recupero degli ungulati feriti.

Articolo 41 Allenamento dei cani da traccia

1. Ai conduttori abilitati dalla Provincia è consentito addestrare ed allenare gli ausiliari durante tutto l'anno, su tutti i terreni, tranne che nelle zone in cui è vietata la caccia, nella Zona di Maggior Tutela e negli Istituti Venatori privati, previo accordo col Servizio Caccia provinciale di concerto col Comitato di Gestione del locale Comprensorio Alpino di Caccia.
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia potrà svolgersi sia con il cane legato al guinzaglio lungo, che con il cane sciolto purché munito di idoneo collare ad alta visibilità.
3. Lungo la traccia da percorrere potranno essere collocati idonei cartellini identificativi la traccia stessa (purché costruiti in materiale facilmente biodegradabile) oltre a pelli, zoccoli, spoglie o altro materiale organico (sangue, frammenti ossei, poltiglie gastriche ed epatiche ecc.) proveniente da ungulati selvatici.
4. A fine traccia potrà essere collocata la spoglia di un ungulato selvatico.
5. Nel caso di utilizzo di spoglie o pelli di capi prelevati durante la caccia, sulle stesse dovrà essere presente il contrassegno inamovibile (bracciale) rilasciato dalla Provincia di Como, ai sensi del vigente regolamento per la caccia agli ungulati in Provincia di Como. Nel caso di utilizzo di spoglie o pelli di capi non prelevati in azioni di caccia la Provincia di Como rilascia appositi contrassegni inamovibili (bracciali).
6. Infine, nel caso di spoglie o pelli di capi provenienti dai territori extra provinciali, occorre apporre sugli stessi i contrassegni rilasciati dalla Provincia di provenienza del capo utilizzato.
7. Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, al conduttore abilitato è consentito l'utilizzo di pistola a salve o petardi per la verifica della correttezza dell'ausiliario allo sparo.

Articolo 42

Procedimenti disciplinari inerenti l'attività di recupero

1. Il conduttore che, nell'ambito dello svolgimento delle attività di recupero, si renda responsabile di lievi violazioni alla normativa vigente o al presente regolamento, o che durante il servizio abbia assunto comportamenti non consoni alla qualifica rivestita, potrà essere sospeso dall'Albo per un periodo massimo di tre anni; nel caso in cui questi incorra in ulteriori violazioni per le quali sia prevista la sanzione della sospensione e abbia già subito una o più sospensioni che, singolarmente o cumulativamente, abbiano superato i novanta giorni, sarà disposta a carico dello stesso la cancellazione del conduttore dall'Albo; in ogni caso, è sempre fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in materia venatoria.
2. Entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione del fatto, l'interessato può far pervenire al Dirigente, scritti difensivi e documenti e può, inoltre, chiedere di essere sentito personalmente.
3. Avverso i provvedimenti definitivi con i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, è possibile, entro trenta giorni dalla data della loro notifica, presentare ricorso al Presidente della Provincia.